



Associazione Provinciale per i Minori

Trento, 5 marzo 2018
Prot. 98/2018/PRES/DIR/gc.=

Consiglio della provincia Autonoma di Trento Consultazione IV Commissione permanente

Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20,21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale.

Gentile Presidente, gentili membri della Commissione, innanzitutto un sincero ringraziamento per avere invitato la nostra Associazione ad esprimere un parere in merito al Regolamento.

Un Regolamento, atteso ormai da un decennio, che dovrebbe finalmente dare piena attuazione alla legge provinciale n. 13 del luglio 2007.

In premessa devo evidenziare che un commento completo ed esaustivo su tale Regolamento può essere fornito solo a fronte della conoscenza di altri documenti che tuttavia ad oggi non sono ancora stati predisposti. Mi riferisco in particolare al Catalogo dei Servizi e allo schema-guida della Carta dei Servizi. Documenti fondamentali per comprendere quale assetto e quale prospettiva vogliamo consegnare al nostro sistema di Welfare in campo socio-assistenziale.

Ciò premesso mi limiterò pertanto ad esporre alcune riflessioni di carattere generale ed alcune più specifiche che riguardano i Requisiti per l'Autorizzazione e l'Accreditamento, annotando da subito che la nostra valutazione sul provvedimento proposto è in buona parte positiva.

Certamente uno dei temi che suscita maggiore interesse si riferisce alle modalità di assegnazione dei servizi ai diversi soggetti accreditati. L'approccio complessivo tiene separate le disposizioni relative alle modalità di accreditamento, oggetto del Regolamento, e quelle relative all'affidamento dei servizi che sono illustrate nell'art. 22 della L.P. 13 del 2007, laddove, tra l'altro, si parla di "adeguate procedure comparative disciplinate dall'ente affidante". La separazione è ovviamente solo formale in quanto sul piano sostanziale il Regolamento deve avere la pretesa, a nostro avviso, di valorizzare pienamente il radicamento territoriale e il lavoro di comunità che in questi anni numerosi soggetti del privato sociale della nostra provincia hanno realizzato con ottimi risultati. Ecco che allora è necessaria una piena coerenza tra quanto previsto da questo Regolamento e tra gli strumenti di affidamento dei servizi.

In questa direzione riteniamo che, quando il Regolamento diverrà pienamente operativo, debba essere la Provincia stessa ad esercitare una forte azione di regia e che attraverso una delibera di Giunta venga fissato uno schema di capitolato di cui l'ente affidante deve avvalersi pur adattandolo alle proprie specifiche esigenze.

Rammento in questa sede di porre la massima attenzione affinché requisiti che in realtà comportano una evidente implicazione economica non vengano valutati sulla parte della qualità del progetto. Mi riferisco in particolare al numero di personale (o al numero di ore erogabili in termini di servizio) che il soggetto che concorre per l'aggiudicazione del servizio intende offrire in sede di confronto concorrenziale.

Rilanciamo ancora una volta la necessità di un confronto tecnico finalizzato a ricercare ulteriori procedimenti in materia di affidamento dei servizi, diversi dal consueto confronto concorrenziale. Modalità, quest'ultima, che presenta aspetti negativi sia sotto il profilo burocratico-amministrativo (nel solo 2017 Appm ha dovuto esperire ben 8 confronti concorrenziali di servizi che già aveva in gestione) e sia e soprattutto, sotto il profilo degli effetti dannosi nei confronti dei minori che attualmente ospitiamo nelle nostre strutture e che si verrebbero a creare nel caso di un ipotetico cambio di gestione. Quanto alle evidenze più specifiche segnalò:

1. Dalla lettura del regolamento all'art. 2, comma 1 lett. o, sembrerebbe che gli alloggi che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare non siano soggette al possesso di requisiti minimi strutturali né per il rilascio dell'Autorizzazione, né per il rilascio dell'Accreditamento. La norma non chiarisce la definizione di casa familiare e in tal modo il rilascio dell'Autorizzazione sembrerebbe svincolato da qualsiasi requisito. I requisiti di una casa famiglia non possono essere solo di tipo strutturale ma anche per tipologia di servizio.
2. Il sistema di accreditamento proposto pare eccessivamente focalizzato sull'ottemperanza a requisiti formali e poco centrato sulla rilevazione di risultati che consentano di verificare la qualità effettiva degli interventi e conseguentemente l'affidabilità del soggetto. Se da una parte è previsto un sistema di vigilanza e la conseguente possibilità di disporre la sospensione o addirittura la decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento (artt. 16 e 17), dall'altra parte non si comprende se il verificarsi di questa fattispecie venga poi tenuto conto nei successivi affidamenti dei servizi. In altri termini riteniamo corretto che i servizi svolti siano valutati e che questa valutazione venga considerata al momento dell'affidamento di ulteriori servizi.
3. Nell'Allegato Requisiti Specifici Autorizzazione nel punto 7 dei Requisiti strutturali si prescrive la "disponibilità di stanza con non più di 4 posti letto e di almeno una stanza singola, anche per l'accoglienza in emergenza...". Riteniamo che la stanza singola per l'accoglienza in emergenza non debba essere un requisito per tutte le strutture residenziali che fanno riferimento all'aggregazione funzionale Età evolutiva e genitorialità. Tale requisito diventa invece obbligatorio per la struttura residenziale deputata alla pronta accoglienza quale il Centro di Pronta Accoglienza della nostra Provincia.

Nel rimanere a disposizione, ringrazio per l'occasione di confronto che ci è stata offerta.



Il Presidente
dott. Mario Magnani